

**COMUNE DI  
SANTA MARGHERITA LIGURE  
(GENOVA)**

**Delibera del Consiglio Comunale nr. 4 del 05/03/2025**

**REGOLAMENTO PER  
L'ACCESSO AI SERVIZI  
INTEGRATI ALLA  
PERSONA DEL COMUNE  
DI SANTA MARGHERITA  
LIGURE – ATS N. 52**

## **TITOLO I°: L'ORGANIZZAZIONE**

### **CAPO I°: FINALITA' E NORME**

#### **ART. 1 – FINALITA'**

Il Comune è titolare delle funzioni amministrative afferenti i servizi sociali nell'ambito del proprio territorio, come previsto dal T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.P.R. n. 267 del 2000, dalla Legge 328/2000 e dalle successive modificazioni ed integrazioni.

#### **ART. 2 – NORME**

Le fattispecie operative che non risultino disciplinate dal presente regolamento o che derivino da disposizioni di legge successive, richiedono l'approvazione di specifiche norme regolamentari che dovranno uniformarsi ai principi di cui al presente regolamento il quale, in detto contesto, assume rilevanza di norma quadro.

### **CAPO II°: COMPETENZE**

#### **ART. 3 – DEFINIZIONE**

Ai sensi del presente regolamento, per interventi e servizi sociali si intendono tutte le attività previste dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 e relative norme di attuazione, dalla L.R. Liguria 12/06 modificata ed integrata dalla L.R. 20/2023 e dalle relative norme di attuazione. Stante la recente approvazione del Piano Sociale Integrato Regionale 2024/2026, ai fini della migliore integrazione le funzioni dei Distretti Sociali saranno assunte dall'Ambito Territoriale Sociale (funzioni sociali complesse e funzioni a valenza sociosanitaria), ai Comuni competono le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale .

#### **ART. 4 – APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE- UFFICIO DI PIANO**

I seguenti servizi saranno gestiti a livello di Ufficio di Piano, che si adeguerà al nuovo Piano di Zona come disciplinato dall'art.19 della legge 328/2000 secondo le norme contenute nel presente regolamento:

- segretariato e consulenza sociale;
- attività di sostegno alla domiciliarità rivolta ad anziani, disabili, persone in difficoltà, famiglie con minori;
- promozione ed attuazione di interventi di affido e sostegno familiare per minori in

- difficoltà, pronta accoglienza per minori;
- inserimenti in strutture residenziali e diurne a favore di anziani, disabili, persone in difficoltà, minori ,con problemi sociosanitari che ne impediscono la permanenza a domicilio;
- promozione della solidarietà e del volontariato locale;
- forme di contrasto alla povertà, promozione di inclusione sociale tramite interventi di natura economica, servizi e strumenti individualizzati per l'inserimento lavorativo e il reinserimento sociale;
- Servizio asilo nido;
- Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici.

Tutti gli altri interventi, infra previsti, saranno gestiti a livello comunale, sulla base di quanto disposto dal presente regolamento.

#### **ART. 5 - COMPITI GESTIONALI IN MATERIA SOCIOASSISTENZIALE:**

Tutti gli atti amministrativi gestionali in materia spettano al Dirigente sulla base di indirizzi, criteri, e stanziamenti, prefissati dagli organi politici competenti.

E' compito del Dirigente assicurare che le procedure e la modulistica siano conformi alla normativa vigente in materia di tutela della privacy e dei dati personali, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Il Consiglio Comunale con la deliberazione di recepimento della delega dispone anche in ordine agli indirizzi ed alle direttive, nei limiti delle proprie competenze.

Alla Giunta comunale compete l'assetto organizzativo ai sensi dell'art. 48, comma 2, del T.U. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

### **CAPO III°: BENEFICIARI**

#### **ART. 6 – DESTINATARI DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI.**

I Servizi, le prestazioni e gli interventi socio-assistenziali sono rivolti a tutte le persone indicate dall'Art. 3 della Legge Regionale 12/2006<sup>1</sup> residenti nel comune di S. Margherita

---

<sup>1</sup> Art. 3 L.R. 12/2006

(destinatari dei diritti di cittadinanza sociale)

1. Accedono ai servizi, alle prestazioni, alle provvidenze economiche del sistema integrato di promozione e di protezione sociale tutte le persone residenti nel territorio della Regione.
2. I servizi, le prestazioni e le provvidenze di cui al comma 1 sono estesi anche a persone e famiglie presenti nel territorio della Regione, che si trovino nelle seguenti condizioni:
  - a. stranieri con permesso umanitario di cui all' articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche ed integrazioni, e stranieri con permesso di soggiorno di cui all'articolo 41 dello stesso decreto legislativo, con particolare riferimento alle donne in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono;
  - b. minori di qualsiasi nazionalità;

Ligure, nonché a tutte le persone dimoranti nel territorio comunale per quanto necessario ad assicurare interventi straordinari, urgenti, non differibili e residenti presso il Comune di Portofino.

In particolari situazioni e per specifiche esigenze, non risolvibili tramite progettazioni da effettuarsi in rete con i competenti servizi sanitari e gli Enti del terzo Settore, possono essere erogati servizi a persone non residenti, compatibilmente con le risorse economiche ed organizzative dell'Ente ed in ogni caso garantendo la priorità di accesso alle persone residenti.

Nel caso di assistenza prestata a persone non residenti nel comune di Santa Margherita Ligure, l'amministrazione comunale, nei limiti di legge, può attivarsi per la rivalsa dei costi sostenuti nei confronti del comune di residenza.

Per i cittadini che hanno acquisito la residenza fittizia presso i Servizi Sociali del Comune di Santa Margherita Ligure si rimanda alle Linee di indirizzo sulla residenza anagrafica di cui all'articolo 7 del presente Regolamento.

Tutti i servizi sono erogati garantendo la partecipazione dei cittadini come previsto dall'art. 8 della L. 241/90 e nel rispetto della tutela della privacy, ai sensi del Dlgs 196/2003 e del GDPR 679/2016 .

Ai sensi di quanto disposto dall'Art. 2 comma 3 della Legge 328/2000 *“accedono prioritariamente ai servizi ed alle prestazioni del sistema integrato le persone in condizione di povertà o con limitato reddito, o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità involontaria di ordine fisico e psichico, nonché i soggetti con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché le persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria per i quali si rendano necessari interventi assistenziali”*.

- 
- c. richiedenti asilo per la durata del permesso emesso nelle more dell'istruttoria della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004 n. 303 (regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato), nonché durante il tempo dell'autorizzazione prefettizia a permanere sul territorio nazionale in pendenza di ricorso giurisdizionale a norma dell'articolo 17 del d.P.R. 303/2004;
  - d. stranieri cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata ai sensi della legge 24 luglio 1954 n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 secondo le procedure previste dal decreto legge 30 dicembre 1989 n. 416 (norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39, modificato dalla legge 30 luglio 2002 n. 189.
3. Alle persone dimoranti nel territorio della Regione sono erogati interventi di prima assistenza alle condizioni e con i limiti previsti dalle normative vigenti e secondo le indicazioni del Piano Sociale Integrato Regionale di cui all'articolo 25.
  4. Ai fini della presente legge gli interventi e i servizi destinati ai componenti delle famiglie, specie se anziani, disabili, minori, sono estesi ai componenti dei nuclei di persone legate da vincoli di parentela, affinità, adozioni, tutela e da altri vincoli solidaristici, purché aventi una convivenza abituale e continuativa nella stessa dimora.
  5. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, della l. 328/2000 , accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni del sistema integrato, le persone in condizione di povertà, o con limitato reddito, o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità involontaria di ordine fisico e psichico, nonché i soggetti con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché le persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria per i quali si rendano necessari interventi assistenziali.

## **ART 7. – ACQUISIZIONE DELLA RESIDENZA ANAGRAFICA PRESSO LA SEDE DEI SERVIZI SOCIALI**

La definizione sintetica di residenza fornita dal Codice Civile all'art. 43, la descrive come *"il luogo in cui la persona ha la dimora abituale"*; tutte le persone collegate in maniera stabile ad un determinato territorio, sia come singoli, che come componenti di una famiglia, hanno diritto ad essere iscritte all'Ufficio Anagrafico di un determinato comune.

L'iscrizione anagrafica è un diritto soggettivo e non un interesse legittimo, non è un provvedimento concessorio, bensì un diritto per il cittadino e un obbligo per l'Ufficiale dell'Anagrafe.

L'acquisizione della residenza anagrafica presso la sede dei Servizi Sociali si acquisisce su istanza di parte secondo le **Linee di indirizzo residenza anagrafica corso Matteotti 75 c/o servizi sociali** di cui all'allegato n. 1, che costituisce parte integrante del presente Regolamento

## **ART. 8 – INDAGINE DEI BISOGNI**

La valutazione professionale dei bisogni si pone come iniziativa preliminare ai fini della programmazione degli interventi in materia sociale.

Rientra nella competenza degli organi direttivi l'individuazione dei criteri di accesso alle prestazioni e ai servizi, che, in ogni caso, corrisponde ad esigenze di trasparenza e omogeneità, nonché al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

## **TITOLO II°: LE FUNZIONI**

### **CAPO I° - SISTEMA DEI SERVIZI**

## **ART. 9 – L'INIZIATIVA SOCIALE**

L'iniziativa della richiesta delle prestazioni sociali è riservata ai cittadini interessati.

L'iniziativa può essere assunta dal Comune, in via eccezionale, nei casi di particolare necessità ed urgenza.

La motivazione va altresì ricercata nelle situazioni d'impedimento dell'interessato o di chi, per parentela o per altro titolo ammesso dalla legge, sarebbe tenuto alla richiesta.

## **ART. 10 – PRINCIPI ISPIRATORI**

Il presente regolamento si ispira ai seguenti principi fondamentali:

- a) rispetto della dignità, delle convinzioni personali, politiche, religiose e della riservatezza della persona;

- b) idoneità dell'intervento a fronteggiare il bisogno e a rispondere alle esigenze familiari e relazionali della persona;
- c) autonomia tecnico professionale dell'intervento sociale, pur garantendo il necessario raccordo con gli altri servizi presenti sul territorio;
- d) concorso delle famiglie, del volontariato, delle componenti private con fini di solidarietà sociale alla realizzazione del sistema dei servizi socio-assistenziali.

## **Art. 11 - IL SISTEMA DEL SERVIZIO SOCIALE**

1. Il servizio sociale del Comune è un servizio di primo livello rivolto alla generalità della popolazione, ha compiti di informazione, consulenza, prevenzione, promozione, rilevazione dei bisogni, presa in carico e, ove possibile, prima risposta agli stessi.  
Opera in autonomia tecnico-professionale in ordine a problemi socio-assistenziali. Partecipa alla formulazione di programmi individualizzati nei casi in cui sia necessario assicurare l'integrazione con il comparto sanitario.  
Agisce, in conformità al principio di sussidiarietà, mobilitando tutte le risorse individuali, familiari e comunitarie al fine di evitare dipendenze, dispersioni, duplicazioni e favorire la responsabilizzazione di tutti i soggetti pubblici e privati.
2. L'assistente sociale opera anche all'interno delle Equipe Integrate Sociosanitarie (EIS) composte da diverse figure professionali ed organizzate in aree tematiche (minori e famiglie, anziani, adulti in situazione di fragilità, disabilità) e all'interno delle nuove Case di Comunità.
3. Il servizio sociale si articola in una pluralità di interventi, prestazioni e servizi rivolti a minori, ai giovani alle famiglie, ai gruppi, ai disabili, agli anziani e agli adulti. Prevede il coinvolgimento di diverse figure professionali in relazione alle diverse competenze richieste: assistente sociale, coordinatore/collaboratore, collaboratore/istruttore amministrativo, assistente domiciliare, psicologo, educatore, animatore.
4. Concorrono alla costruzione dell'offerta dei servizi, come indicato dalla legge quadro n. 328/2000 art.1 comma 4 e segg. e art. 5, le formazioni sociali cui all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, ed in particolare il "terzo settore" (cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, gruppi e giovani impegnati nel servizio civile, volontariato, fondazioni, ecc), come disciplinato con D.Lgs. 117/2017 così detto Codice del Terzo Settore.
5. Il servizio sociale si colloca come regista della rete dei servizi alla persona gestiti sul territorio da tutti gli attori istituzionali pubblici e privati.

## **ART. 12 – FINALITA' DEL SERVIZIO SOCIALE**

Attraverso gli interventi disciplinati dal presente regolamento il Servizio Sociale persegue il raggiungimento delle seguenti finalità, avendo come obiettivo generale il perseguimento della promozione ed il miglioramento della qualità della vita delle persone.

In particolare l'attività del servizio sociale è finalizzata a:

- a) prevenire e rimuovere le cause di ordine sociale psicologico, culturale e ambientale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;

- b) garantire il diritto delle persone a non essere sradicate dalla propria famiglia e dalla comunità di appartenenza;
- c) assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano le libertà e la dignità personale, realizzando l'eguaglianza di trattamento ed il rispetto della specificità delle esigenze;
- d) sostenere le persone in situazione di disagio sociale o portatrici di disabilità psicofisiche o sensoriali, favorendone l'inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo;
- e) sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia ed i soggetti in età evolutiva, prive di famiglia o la cui famiglia sia inidonea o impossibilitata a provvedere nei loro confronti;
- f) promuovere ed attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita;
- g) sviluppare il massimo dell'autonomia e dell'autosufficienza delle persone, anche attraverso il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio-assistenziali con quelli sanitari e del sistema scolastico e formativo, in collaborazione con i soggetti privati e le organizzazioni di solidarietà locali.
- h) favorire le iniziative della comunità locale recependone e promuovendone le risorse, incoraggiando le esperienze aggregative, valorizzando il terzo settore.

### **ART. 13 - AREE DI INTERVENTO:**

Si individuano le seguenti aree di intervento in linea con lo PSIR 2024/2026:

- minori
- anziani e disabilità
- adulti e povertà
- welfare di comunità

Nell'ambito di tali aree la C.A. svilupperà le seguenti linee di intervento sociale:

- politiche sociali per la famiglia;
- politiche sociali per i minori;
- politiche sociali per gli anziani;
- politiche sociali per le persone con disabilità;
- politiche sociali a favore dell'inclusione sociale e del contrasto alla povertà.
- politiche abitative

I servizi sociali operano in coordinamento, collaborazione ed integrazione con i servizi sanitari, il sistema scolastico e formativo, con i servizi delle politiche attive del lavoro, con i servizi sociali del Ministero di Giustizia, con i servizi di edilizia residenziale pubblica e con i soggetti del Terzo Settore.

Alla programmazione, gestione e offerta dei servizi, nell'ambito di un sistema locale a rete, provvedono oltre al Comune in qualità di soggetti attivi gli Enti del Terzo Settore come da D. Lgs 117/2017.

La presa in carico integrata con i servizi sanitari verrà realizzata in conformità al DPCM del 14 febbraio 2001 "atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie" e al DPCM del 29/11/01 e successivi.

## TITOLO III°: PRESTAZIONI

### Capo I - TIPOLOGIA DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONE

#### ART. 14 – SERVIZI A VALENZA GENERALE E SPECIFICI

##### 1. I servizi a valenza generale:

a.1) Servizi rivolti alla generalità della popolazione come indicate all'art. 6 del presente regolamento e comprendono:

- Segretariato sociale
- Attività di consulenza
- Pronto intervento ex art 22 comma 4 della L. 328/2000, sulla base delle risorse disponibili reperibili anche attraverso le convenzioni in vigore.
- Servizi a carattere aggregativo come specificato al punto c2 del presente articolo.

b.1) Interventi di rete: garantiti dalle risorse formali ed informali (umane e strumentali) del territorio attivate dal servizio sociale professionale

c.1) Interventi di servizio sociale professionale: attività specifica dell'assistente sociale che comprende:

- Analisi della domanda ed indagine psico - sociale
- Segretariato e consulenza psico – sociale e pedagogica
- Pronto intervento assistenziale
- Presa in carico del caso (diagnosi sociale, progetto individualizzato, verifica)
- Segnalazione e collaborazione ad organi giudiziari, scolastici, altri enti, altri servizi ecc.
- Valutazione richieste di accesso ai servizi, proposte di intervento
- Consulenza e raccordo nella progettualità e negli interventi con le istituzioni presenti sul territorio e con le organizzazioni di volontariato
- Mobilitazione delle risorse presenti a livello territoriale
- Verifica dell'efficienza, efficacia e funzionalità delle attività e delle prestazioni rispetto ai bisogni rilevati ed ai problemi affrontati
- rilevazione e segnalazione delle problematiche presenti sul territorio

##### 2. I servizi specifici:

a.2) servizi di sostegno alla persona e al nucleo familiare: sono servizi che mirano al sostegno del nucleo familiare rispetto a specifiche esigenze, ovvero integrano le prestazioni del nucleo stesso e della rete familiare; tali servizi, che potranno essere erogati in via secondaria rispetto a quanto eventualmente percepito a seguito di accesso ai livelli essenziali delle prestazioni sociali disposti a livello nazionale (ADI/SFL), comprendono:

- assistenza economica;
- assistenza domiciliare ad anziani, disabili, minori, adulti, nuclei familiari:
  - assistenza tutelare (igiene e cura della persona nella sua globalità)
  - assistenza familiare (sostegno e implementazione nello svolgimento delle attività di igiene e cura dell'ambiente domestico)
  - servizio lavanderia
  - servizio consegna pasti
  - servizio di accompagnamento

- servizi ai minori:
  - affido etero familiare diurno
  - inserimento in comunità educative assistenziali e terapeutiche
  - interventi socio – educativi (individuali e di gruppo)
  - Interventi di pronta accoglienza per minori
- servizi ai disabili:
  - servizio socio assistenziale
  - servizio socio – educativo
  - servizio per l’inserimento lavorativo
  - servizio trasporto per persone con disabilità
- inserimenti lavorativi ex DGR 283/2017 come modificata ed integrata dalla DGR 513/2024  
prevedono l’inserimento in un contesto lavorativo in forma protetta e con orario di lavoro ridotto di persone (minori, giovani, adulti) in situazione di disagio sociale e a rischio di emarginazione.
- Interventi abitativi:
  - Sistemazioni alloggiative per persone in situazioni di emergenza
  - Segnalazioni alla rete istituzionale e al terzo settore per il reperimento di risorse abitative
- Centri diurni: sono strutture di accoglienza diurna a favore di minori, disabili e anziani cui può venire garantita una pluralità di servizi, in base alle caratteristiche organizzative e alla tipologia della struttura.

b.2) Servizi sostitutivi del nucleo familiare: sono servizi rivolti a persone prive, anche temporaneamente, di un nucleo o di una rete familiare e/o in stato di grave disagio socio sanitario. I servizi sostitutivi, se rivolti a minori, sono disposti con priorità rispetto agli altri interventi assistenziali e con l’assunzione, di norma, a totale carico dell’ente locale degli oneri finanziari connessi. Tali servizi comprendono:

- Affido etero familiare di minori
- Comunità alloggio
- Comunità educativo assistenziali
- Centri residenziali per disabili
- Comunità di pronta accoglienza e pronto intervento
- Comunità terapeutiche
- Residenze protette

c.2) Servizi di promozione e aggregazione: sono servizi rivolti alla generalità della cittadinanza, a gruppi ed a singole persone con l’obiettivo di favorire occasioni di socializzazione, di aggregazione e di crescita comunitaria. Tali servizi comprendono:

- ludoteca;
- centri socio educativi;
- centri giovani;
- centri per bambini e famiglie;
- centri estivi, centri vacanza ecc.;
- informa giovani;
- progetti di sostegno alla genitorialità;
- soggiorni di vacanza per anziani;
- centri sociali e ricreativi per anziani;
- altri servizi di promozione;

Tutti i servizi sopraelencati possono essere gestiti direttamente dal Comune o in

regime di esternalizzazione.

## **ART. 15 – INTERVENTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO**

L'assistenza economica è prevista come misura di contrasto a comprovate situazioni di disagio economico a rischio di marginalità sociale, tali da manifestare una incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze ed ove risulti necessario garantire i bisogni essenziali ed indispensabili.

Come prima misura a contrasto della povertà il cittadino deve presentare richiesta di Assegno di Inclusione come previsto del DL 48/2023

Il Comune può prevedere, tra gli altri interventi di tutela, l'assegnazione di contributi in denaro o altri vantaggi economici, la cui erogazione è disciplinata secondo il parametro del reddito minimo, compatibilmente con le risorse disponibili nel bilancio del Comune. L'intervento economico può essere concesso, secondo le seguenti modalità, anche in concomitanza ad altre prestazioni e servizi assistenziali.

### **A) Gli interventi economici di integrazione al reddito previsti sono:**

- L'intervento a carattere continuativo prevede la concessione di un contributo pari alla differenza tra l'importo del reddito minimo e le risorse di cui dispongono il richiedente ed il suo nucleo familiare; può essere erogato in denaro o in altre forme ritenute idonee per una durata massima di un anno dalla data del provvedimento di concessione e può essere rinnovato a seguito di nuova domanda e relativo procedimento istruttorio, volto all'accertamento del permanere dallo stato di bisogno.
- L'intervento una tantum prevede l'erogazione di un contributo in un'unica soluzione finalizzato a superare situazioni di bisogno straordinario; può essere erogato in denaro o in altre forme ritenute idonee.

L'assistenza economica è subordinata alla condivisione di un progetto con il Servizio Sociale, sottoscritto dall'utente. I parenti obbligati per legge, sono convocati allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente, come da art. 26 capo IV.

Sono eccezionalmente ammesse deroghe nella concessione delle provvidenze economiche in presenza di particolari situazioni debitamente documentate e motivate dal Servizio Sociale, ove si accerti la necessità di intervenire ai fini di garantire la concreta tutela delle persone in difficoltà.

In particolare non saranno ammessi al contributo coloro che rifiutino di sottoscrivere il progetto assistenziale redatto dalla assistente sociale o dall'équipe socio -psico-pedagogica ed in particolare che rifiuti di accettare ipotesi di inserimento lavorativo ancorché protetto od in forma di inclusione ex DGR 283/17 e ss.mm.

### **B) Interventi economici per specifici settori.**

I contributi sono erogati secondo la normativa di riferimento con precise disposizioni e requisiti, nei casi sottoelencati:

- 1) L. 448/98, L. 4/2001 e D. Lgs 230/2021 – interventi a sostegno della maternità e della famiglia, secondo i parametri e le modalità previste dalle citate leggi;
- 2) L. 184/83 e L. 149/2001 contributo alle famiglie affidatarie rapportato alla durata ed alle modalità dell'affidamento;

- 3) L. 13/89 interventi a favore disabili (abbattimento barriere architettoniche, acquisto sussidi ed attrezzature) secondo le direttive impartite dalla Regione ed in conformità alla circolare ministeriale applicativa della legge;
- 4) L.431/98 - contributi per canoni di locazione. Gli interventi sono disciplinati da normativa speciale, aggiornata annualmente;
- 5) Altri interventi previsti dalle norme regionali e statali a carico dei Comuni, in applicazione della legge quadro dei servizi sociali n. 328/2000.

## **ART. 16 – SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE**

Il servizio di assistenza domiciliare è costituito da un complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale, rivolte prioritariamente alle persone ultra sessantacinquenni, alle persone con disabilità, gli adulti che si trovino in situazioni di parziale o totale non autosufficienza, nonché ai nuclei familiari con minori e/o con componenti a rischio di emarginazione o in situazioni di temporanea difficoltà, al fine di permettere la permanenza nel normale ambiente di vita ed evitare il ricorso alla istituzionalizzazione.

### **A) CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE**

- Le prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare devono essere erogate per il tempo, nel tipo e nella misura in cui il beneficiario e/o i suoi parenti non siano in grado di soddisfare autonomamente i bisogni relativi.
- Devono essere improntate al principio di complementarietà e sussidiarietà.

Gli operatori coinvolti predispongono, in accordo con la persona beneficiaria e il suo nucleo familiare, un programma individualizzato d'intervento in cui vengono definiti gli obiettivi, le prestazioni ed i tempi di erogazione. I programmi sono soggetti a verifica periodica.

Il servizio può integrare le attività della persona assistita e/o dei familiari, senza porsi nell'ottica della "sostituzione"; propone un'ampia valorizzazione del ruolo della famiglia, ove possibile, sostenendola nelle funzioni alla stessa demandate.

Il servizio può essere ampliato, ridotto o sospeso in relazione alle variazioni delle necessità dell'utente e delle risorse a disposizione.

L'orario, l'entità e la natura delle prestazioni devono essere adeguati alle esigenze rilevate; può essere prevista l'erogazione delle prestazioni anche in orari pomeridiani, serali e festivi, compatibilmente con la disponibilità di risorse allocate annualmente e con la possibilità di garantire le sostituzioni degli operatori.

L'attività deve essere in rete con altri servizi del territorio, in particolare con il comparto sanitario con il quale si persegue l'obiettivo della realizzazione di piani di intervento condivisi.

Il servizio ricerca e favorisce la collaborazione con il volontariato ed il vicinato, sostenendo le funzioni da questi svolte, purché compatibili ed idonee rispetto alla situazione assistenziale della persona beneficiaria.

### **B) PRESTAZIONI EROGATE.**

Le prestazioni riguardanti il servizio di assistenza domiciliare possono essere:

- igiene e cura della persona;

- igiene dell'abitazione;
- preparazione o fornitura dei pasti;
- acquisto di generi alimentari, medicinali e di altro ove necessario (esclusi alcolici e beni non di prima necessità)
- disbrigo di semplici pratiche o commissioni (per es pagamento bollette)
- soddisfacimento delle necessità inerenti al ricovero qualora la persona beneficiaria sia temporaneamente degente presso l'ospedale, residenze protette, centri di riabilitazione, e quando non ci siano familiari che possano provvedere a tali necessità;
- servizio di trasporto per accompagnamento dal medico e/o presso altri servizi sanitari o per altre specifiche necessità personali;
- interventi di emergenza attivando i presidi sanitari preposti;
- Lavaggio, stiratura e rammendo di biancheria e vestiario personali della persona beneficiaria da effettuarsi presso il domicilio dello stesso se in possesso della strumentazione necessaria o presso il servizio lavanderia del Comune.

### C) CRITERI DI PRIORITA'

Qualora le richieste pervenute, non siano tutte immediatamente esperibili, la priorità nell'erogazione di servizi sarà assicurata nel seguente ordine:

- persone anziane sole o in coppia prive di risorse familiari e in situazioni di limitata autosufficienza;
- nuclei familiari in cui è inserita la persona non autosufficiente, prioritariamente se convivente con anziani;
- nuclei familiari che presentano problematiche di disagio sociale.

A parità di condizioni di ciascuna delle tipologie indicate, verrà data priorità alle situazioni con il valore ISEE più basso e con minor grado di autonomia.

Le domande di accesso al servizio, alle quali non è possibile dare riscontro positivo in tempi brevi, verranno inserite in una lista d'attesa, formulata secondo le priorità indicate nel presente articolo, che verrà evasa progressivamente.

I criteri di priorità potranno essere motivatamente derogati, con particolare riguardo alle situazioni di minori sulla base della relazione dell'assistente sociale.

### D) EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio viene attivato a seguito di presentazione della domanda e di presa visione e accettazione delle note informative specifiche consegnate all'atto della domanda, di valutazione sociale e sottoscrizione del PIA (progetto individualizzato di assistenza), salvo situazioni di comprovata necessità e debitamente motivate per le quali si renda necessario l'avvio d'urgenza.

Il servizio di assistenza domiciliare e di consegna pasti comporta:

- una quota di iscrizione annuale pari a € 36,00 come da delibera di Giunta Comunale n. 58/2017 e successivi adeguamenti
- una quota di compartecipazione/oraria, calcolata in base alle condizioni economiche definite dall'ISEE, come da specifiche tabelle allegate.

Qualora non venga presentata la certificazione ISEE verrà applicata la tariffa intera del costo del servizio.

Quanto sopra si applica sia per il servizio di assistenza domiciliare che per il servizio di consegna pasti.

E' di competenza della Giunta Comunale determinare eventuali variazioni delle quote di compartecipazione oraria e delle soglie ISEE di accesso agevolato.

Si richiamano le note informative per gli utenti e per gli operatori del servizio di cui agli allegati "A" e "B" al presente regolamento.

## **ART. 17 – SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI**

Le norme che seguono riguardano la copertura delle quote sociali che vanno a carico dell'Amministrazione Comunale e sono escluse le quote di competenza sanitaria.

### **A) Per persone minorenni.**

Il Comune assicura, in favore di tutte le persone minorenni residenti nel Comune di Santa Margherita Ligure e Portofino, ove necessario, l'inserimento residenziale e semi residenziale nelle forme e nei modi più idonei a garantire agli stessi tutela e sostegno alla loro crescita e al loro benessere psico-fisico.

In relazione alle singole situazioni ed agli eventuali provvedimenti tutelari in corso si attivano tutte le forme di collaborazione con la famiglia ed i servizi preposti.

Indipendentemente dal motivo di fruizione del servizio, al pagamento della retta sono tenute a concorrere tutte le persone conviventi o meno nel nucleo familiare e civilmente obbligate.

La compartecipazione è definita sulla base del regolamento per le tariffe.

Nella eventualità che l'inserimento del minore in comunità o altro ambiente protetto sia disposto con decreto dell'Autorità Giudiziaria Minorile, non è prevista la compartecipazione a carico dei soggetti obbligati, salvo rivalsa nei confronti dei familiari ed eventuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria in relazione alle fattispecie di cui all'art. 591 e ss. del Codice Penale.

In tale ipotesi rientrano altresì l'accompagnamento e l'inserimento coattivo di minori effettuato ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 DPR 448/98.

### **B) Per persone anziane e/o con disabilità.**

I servizi residenziali e semi residenziali per adulti e persone anziane si rivolgono principalmente a ultrasessantacinquenni e adulti in particolari condizioni fisiche, familiari e sociali che non consentano di condurre vita autonoma al domicilio.

L'assistente sociale responsabile del caso verifica e certifica, tramite valutazione sociale, l'effettiva impossibilità della permanenza del soggetto nel proprio ambito familiare in collaborazione con il MMG (medico di medicina generale) promuovendo la valutazione multidimensionale dello stato di non autosufficienza in collaborazione con i servizi Asl di competenza.

In caso di richiesta di ingresso in struttura in regime di accreditamento, la scheda di valutazione multidimensionale ed il punteggio valutativo che ne scaturisce, determinano la posizione nella graduatoria per l'accesso al servizio gestita dalla ASL 4.

L'intervento del servizio si concretizza:

- nel fornire informazione e supporto ai richiedenti;

- nella assunzione, a seguito di valutazione socio economica, di integrazione della quota sociale, a carico totale o parziale dell'Ente.

In linea di principio, salvo che l'assistente sociale certifichi il mutamento delle condizioni soggettive del richiedente, l'Ente non interviene per il pagamento di rette per inserimenti in strutture residenziali a trattativa privata.

#### **ART. 18 – MISURA DELL'INTERVENTO DELL'ASSISTITO**

Il ricoverando a parziale o totale copertura della retta provvederà al versamento delle proprie risorse economiche, attraverso versamento alla tesoreria del Comune o direttamente alla struttura a seconda del rapporto giuridico intercorrente tra l'Ente e la struttura stessa. Dal versamento delle disponibilità economiche del ricoverando viene esclusa la quota mensile di autosufficienza economica pari a euro 150,00 mensili, aggiornata secondo la normativa vigente. Tale quota verrà erogata secondo le modalità stabilite al momento della stesura del piano individualizzato di assistenza.

Nel caso in cui il ricoverando possieda beni mobili o immobili ed i suoi redditi siano insufficienti a coprire la spesa di ricovero, fatto salvo il concorso dei civilmente obbligati, il Comune terrà in debito conto tali beni (ad esempio potrà procedere attraverso contratti vitalizi, alienazioni, ipoteche) considerato che per lo stesso costituisce atto dovuto il recupero delle spese sostenute per il ricovero.

Per la soddisfazione del proprio credito il Comune si avvarrà di tutti gli strumenti di tutela consentiti dalla legge.

Nel caso di cessioni, donazioni, comodati o vendita di beni immobili e titoli avvenute nei cinque anni antecedenti la domanda di integrazione della retta di ricovero, il richiedente o chiunque ne sia entrato in possesso provvederanno autonomamente a coprire l'intero importo della retta fino al raggiungimento del valore globale dei beni ceduti. In particolare per le donazioni si farà specifico riferimento agli art. 437 e 438 del C.C.

Qualora si verifichi che a favore del soggetto richiedente risulti modificata la sua situazione economica, verrà rivalutato il contributo comunale; l'ammissione del richiedente all'integrazione della retta, sarà pertanto condizionata alla sottoscrizione di un impegno a rimborsare al comune gli oneri dallo stesso sostenuti per tutto il periodo antecedente l'effettiva riscossione di ogni emolumento a qualsiasi titolo percepito.

Per le prestazioni residenziali rese a favore delle persone con disabilità adulte le modalità di compartecipazione alla retta corrispondono a quanto definito nel presente articolo per gli ultrasessantacinquenni e per gli adulti in situazione di disagio sociale.

#### **ART. 19 – COMPARTICIPAZIONE DEI PARENTI OBBLIGATI AGLI ALIMENTI**

La presenza di parenti obbligati civilmente comporta una valutazione da parte dell'assistente sociale della loro eventuale compartecipazione in via prioritaria rispetto all'intervento pubblico.

Non sono, di norma, previste forme di integrazione delle rette di ricovero in presenza di parenti tenuti a prestazione alimentare ai sensi dell'art. 433 C.C. salvo sottoscrizione della richiesta e presentazione di ISEE socio sanitario residenziale anche da parte di questi ultimi allo scopo di valutare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero,

avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

Il parente obbligato interviene con un versamento mensile pari alla percentuale stabilita dal regolamento per le tariffe.

Qualora esista più di un parente obbligato alla prestazione degli alimenti, la contribuzione sarà dovuta secondo l'ordine di cui all'art. 433 Codice Civile.

## **ART. 20 – SERVIZI PER PERSONE CON DISABILITA'.**

I servizi rivolti alle persone disabili si propongono quali strumenti di aiuto ad integrazione delle capacità personali e come ausilio alle famiglie impegnate nell'attività di cura ed assistenza.

Il progetto di vita del soggetto disabile viene definito con i servizi specialistici e territoriali presenti, in collaborazione e con il consenso della persona, ove possibile e/o della sua famiglia.

Le modalità di accesso e di fruizione sono differenziate in relazione alla tipologia dei servizi offerti ed in relazione al grado di disabilità dei soggetti.

Sono ammessi alla fruizione dei servizi previsti al presente articolo le persone disabili certificate ai sensi della L. 104/92 art. 3 e 12, prima del compimento del 65° anno di età, dai competenti servizi.

I servizi possono essere gratuiti, soggetti a rette differenziate in base all'ISEE, ovvero soggetti ad una retta unica quale quota forfettaria di contribuzione ai costi del servizio sulla base di specifici progetti approvati dalla Giunta Comunale.

Eccezionalmente potranno essere previste motivate deroghe alla compartecipazione eventualmente prevista in rapporto a specifiche esigenze e sulla base di particolari programmi d'intervento individualizzati.

I seguenti servizi sono di norma gratuiti salvo diverse previsioni dell'Ente assunte con specifici provvedimenti di Giunta Comunale:

- prestazioni socio-assistenziali nelle scuole di ogni ordine e grado rivolte all'autonomia e per la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali;
- servizi socio-educativi per minori e giovani adulti;  
servizio per l'inserimento lavorativo;
- servizio di trasporto per la frequenza a scuole o corsi professionali o per raggiungere il posto di lavoro;
- servizi di trasporto da e per centri di riabilitazione;
- interventi di sostegno alle famiglie di persone portatrici di gravi disabilità ex L.162/98

Prevedono una retta differenziata in base all'ISEE:

- il servizio di assistenza domiciliare e di aiuto personale di persone sole od inserite in un nucleo familiare
- il servizio pasti a domicilio
- i servizi semiresidenziali (spese per la frequenza a centri diurni, laboratori ecc.) con oneri a carico dell'A.C.
- i servizi residenziali (compartecipazione ai costi socio-assistenziali)

Qualora la persona disabile venga inserita in servizi extra territoriali (scuole, servizi riabilitativi ecc.), non sono previsti interventi per il trasporto, fatto salvo il caso in cui

la frequenza a detti servizi risulti obbligata in quanto inesistenti nel territorio di appartenenza ovvero l'inserimento perduri da tempo e se ne sconsigli la interruzione.

## **ART. 21 - AFFIDAMENTO FAMILIARE PER MINORI**

L'affidamento familiare è un istituto di tutela del minore previsto dalla L. 184/83 così modificata dalla L. 149/2001. E' un intervento da prevedersi in tutti i casi in cui si debba garantire un ambiente familiare idoneo, qualora la famiglia d'origine sia temporaneamente assente o se in essa persistano situazioni di disagio, non risolvibili con altre forme di aiuto, tali da compromettere in modo significativo la crescita ed il normale sviluppo del minore.

L'affido etero-familiare a tempo pieno e l'affido parentale devono essere necessariamente resi esecutivi dal giudice tutelare in caso di assenso degli esercenti la responsabilità genitoriale ovvero elaborato ed attuato a seguito di disposizioni del Tribunale per i Minorenni.

L'affido familiare non può essere attuato per motivi di disagio economico, in tale caso la famiglia va sostenuta con appropriati interventi di integrazione al reddito.

L'affido è attivato dal Servizio sociale, a seguito di un progetto elaborato dall'equipe socio-psico-pedagogica, a seguito di segnalazione all'equipe sovradistrettuale del distretto socio sanitario 14.

Se l'affido viene disposto presso un nucleo familiare è previsto, secondo la normativa vigente, l'erogazione di un contributo mensile alla famiglia affidataria a parziale sostegno delle spese necessarie per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore.

Il contributo per l'affidamento è quantificato nell'importo dell'ASSEGNO SOCIALE, annualmente rivalutato, e può essere maggiorato fino al 30% in presenza di particolari necessità dell'affidato relative a condizioni di difficoltà di ordine relazionale e a particolari situazioni sanitarie e/o di non autosufficienza. Il contributo sarà parametrato in relazione ai giorni effettivi di inserimento presso il nucleo familiare.

**Nel caso di affidamento extrafamiliare, ove possibile, si richiede a chi è tenuto all'obbligo degli alimenti o all'obbligo al mantenimento, la compartecipazione alle spese personali, sanitarie, scolastiche, ecc. del minore.**

Nel determinare la misura del contributo si tiene conto:

- del solo reddito dell'affidato, nei casi di affidamento extrafamiliare;
- del reddito dell'affidato e dell'obbligo della corresponsione degli alimenti nel caso di affidamento a parenti;
- della tipologia di affido previsto (a tempo pieno, diurno, parziale, ecc.)

L'Ente promuove iniziative di sensibilizzazione e pubblicizzazione dell'affidamento familiare in collaborazione con i competenti servizi sanitari e con il terzo settore.

## **ART. 22 - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI**

I servizi socio- educativi si rivolgono a minori, frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, in presenza o a rischio di disagio psico-sociale o familiare e a persone con disabilità sulla base di specifici progetti.

Essi si propongono di intervenire precocemente in situazioni di svantaggio sociale o di emarginazione, accanto alle istituzioni scolastiche ed ai servizi specialistici e promuovono condizioni idonee allo sviluppo armonico ed equilibrato dei ragazzi.

I servizi possono essere svolti in famiglia, nelle sedi scolastiche od in altre sedi ritenute idonee, individualmente od in gruppo, in relazione ai singoli progetti di intervento o collegati a specifiche iniziative rivolte alla generalità dei bambini.

Il servizio viene gestito in conformità al progetto personalizzato di assistenza in collaborazione con tutti i servizi coinvolti (sanitari, scolastici e del terzo settore) sulla base di specifici accordi.

Il servizio si esplicita in:

- servizio socio - educativo individuale o di gruppo (a domicilio o in altre sedi);
- servizio di assistenza scolastica all'handicap in contesto scolastico come da art. 20 del presente regolamento;
- servizio socio - educativo per la disabilità in contesto scolastico e/o a domicilio come da art.20 del presente regolamento;
- attività socio-educativa e progetti di comunità rivolti alla generalità dei bambini.

I servizi socio - educativi sono di norma gratuiti, salvo diverse previsioni dell'ente.

Possono essere previste quote di partecipazione a carico delle famiglie per singole iniziative rivolte alla generalità dei bambini.

## **ART. 23 - INTERVENTI DI INCLUSIONE IN AMBITO LAVORATIVO:**

Sono percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, come disciplinati dalla DGR 283/2017 come modificata ed integrata dalla DGR 513/2024.

Sono destinatari dei percorsi di attivazione e inclusione sociale le persone svantaggiate di cui all'art. 4 comma 1 della legge 381/1991, le persone disabili di cui alla legge 68/1999, nonché le persone in carico ai servizi sociali o socio sanitari pubblici territoriali.

Si esplicano attraverso:

- a) percorsi integrati di inclusione socio-lavorativa;
- b) percorsi integrati di formazione in situazione;
- c) percorsi integrati di socializzazione;
- d) percorsi di inclusione sociale attiva.

Gli interventi di cui sopra non determinano acquisizione di un diritto di ordine economico e/o giuridico nei confronti dell'azienda/ente/associazione dove l'intervento ha luogo né determinano il costituirsi di un rapporto di lavoro ai sensi della L. 12/3/99 n. 68.

Tali interventi si attuano attraverso la stipula di apposita convenzione di cui all'art. 13 della DGR 283/17 e del "progetto individualizzato" secondo lo schema adottato con apposito atto dirigenziale regionale come da art. 12 di cui all' articolo 12 della citata delibera di giunta regionale, che deve prevedere gli elementi indispensabili e le specifiche del percorso.

Tale progetto deve essere concordato e sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti: soggetto promotore, soggetto deputato alla presa in carico, soggetto ospitante e destinatario del percorso ovvero i genitori o il tutore qualora quest'ultimo sia impossibilitato a farlo.

Al destinatario del percorso è ordinariamente riconosciuto un contributo economico finalizzato all'inclusione sociale e all'autonomia. L'importo annuo è determinato in relazione alla specifica situazione individuale del beneficiario e non potrà comunque essere superiore a euro 8.000,00. A fronte di particolari situazioni il destinatario potrà usufruire del percorso anche senza il riconoscimento di alcun contributo economico, come disposto dall'art 9 della DGR 283/17.

Sono ammesse assenze solo per cause di malattia certificate dal medico o per comprovati gravi motivi di famiglia.

Per assenze non giustificate si procede alla riduzione proporzionale dell'incentivo economico, se ripetute possono essere motivo di sospensione dell'intervento.

Per assenze superiori a 30 giorni consecutivi il contributo economico mensile è sospeso.

Per ogni mese di presenza sono previsti due giorni di riposo che possono essere cumulati entro il periodo di ogni singolo intervento e che sono concessi compatibilmente con le esigenze della Ditta/Ente ove si svolge l'inserimento.

Il soggetto ospitante è tenuto ad individuare un Tutor e attestare, mensilmente, le presenze del beneficiario del percorso, avendo cura di inviarle all'ufficio amministrativo dei Servizi sociali, opportunamente vistato, entro il 5 del mese successivo.

Nel caso di persone in carico ai servizi specialistici sanitari, il beneficiario dovrà acconsentire a sottoporsi ai periodici monitoraggi secondo le modalità stabilite dai competenti servizi, in base al percorso di cura e riabilitazione predisposto.

L'Ente provvede all'attivazione dei necessari supporti sociali comprese le assicurazioni R.C., R.C.T. ed I.N.A.I.L. per i soggetti inseriti nei percorsi di inclusione in ambito lavorativo.

Il lavoro di pubblica utilità può essere svolto anche da **detenuti ed internati**, ai sensi dell'art. 20-ter dell'ordinamento penitenziario, secondo le medesime modalità previste dal d.m. 26 marzo 2001, dall'art. 21 comma 4 dell'ordinamento penitenziario e sulla base di apposite convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 47 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000 n. 230.

## **CAPO II°: SERVIZI DI PROMOZIONE E DI AGGREGAZIONE**

### **ART. 24 - DEFINIZIONE**

Sono i servizi che il Comune può organizzare a favore della generalità della popolazione accogliendo specifiche istanze della popolazione giovanile, adulta o anziana al fine di favorire condizioni favorevoli per una vita di relazione ricca e positiva in cui garantire la piena espressione dei diritti, promuovere la qualità della vita, favorire lo sviluppo della comunità, la realizzazione individuale e la socializzazione.

Rientrano in questa specifica area il “Centro sociale sammargheritese”, il centro d’aggregazione giovanile, la ludoteca, i progetti previsti dal piano territoriale e altri progetti sovracomunali disciplinati da apposite leggi e con finanziamenti dedicati.

Per la partecipazione ai servizi di promozione e di aggregazione può essere prevista una quota di partecipazione in relazione a specifiche iniziative organizzate dal Comune, anche in collaborazione con altri soggetti del privato sociale.

### **ART. 25 - SISTEMAZIONI ALLOGGIATIVE URGENTI**

#### **A) DEFINIZIONI E FINALITÀ**

Al fine di superare situazioni di emergenza abitativa a garanzia di persone in situazioni di difficoltà, previo accertamento degli idonei requisiti contenuti nel successivo punto B) ,il servizio può intervenire attuando inserimenti temporanei presso alberghi/pensioni, presso Centri di accoglienza e/o strutture alloggiative.

#### **B) CRITERI DI VALUTAZIONE**

Le condizioni per usufruire di sistemazioni alloggiative urgenti sono le seguenti:

- la causa che ha determinato la perdita di alloggio deve essere documentata e accertabile;
- presenza di redditi inferiori ai parametri definiti dall’art. 26 ( minimo vitale);
- assenza di parenti tenuti agli alimenti;
- presenza di parenti tenuti agli alimenti che non abbiano la possibilità di ospitare il proprio congiunto e non siano nelle condizioni economiche di provvedere autonomamente a sostenere le spese per una sistemazione alloggiativa.

In presenza di minori, anziani, persone disabili o in presenza di gravi situazioni sanitarie accertate mediante certificazione medica, l’Assistente sociale può concordare con il responsabile del Servizio l’attivazione urgente dell’intervento, per un massimo di 15 giorni, anche in assenza dei criteri di valutazione di cui sopra che verranno esaminati successivamente.

La situazione verrà valutata entro le 48 ore successive all’ingresso.

#### D) MODALITA' DI ACCESSO

Ai destinatari degli interventi di sistemazione alloggiativa viene richiesta la partecipazione ad un "progetto sociale personalizzato".

#### F) DURATA DELL'INTERVENTO

L'inserimento in sistemazione alloggiativa d'urgenza ha carattere di temporaneità e può essere attivato per un tempo massimo di tre mesi eventualmente rinnovabile valutato il comprovato stato di necessità.

L'interessato potrà contribuire alla spesa dell'inserimento in sistemazione alloggiativa in ragione dell'intero suo reddito mensile con la sola esclusione della quota mensile di autosufficienza economica .

Nel caso vi siano parenti tenuti agli alimenti e che questi non siano in grado di provvedere totalmente alle necessità dei loro congiunti, si prevede una quota di compartecipazione alle spese di inserimento, a loro carico, differenziata in base alle condizioni economiche definite dell'ISEE.

### **ART. 26 - SOGGIORNI DI VACANZA PER ANZIANI**

Il soggiorno climatico si rivolge a tutti gli ultra sessantenni, privilegiando quanti per problemi economici e/o di limitata autosufficienza non possono provvedervi in autonomia.

I soggiorni vacanza si propongono di stimolare e consolidare processi di socializzazione, proporre momenti di riabilitazione fisica e psichica e creare occasioni di svago.

Possono essere organizzati in località montane o termali, presso strutture alberghiere idonee o altre analoghe, sia pubbliche che private, che diano garanzia di sufficiente qualità dei servizi. Tale organizzazione è realizzata direttamente dall'ente che può procedere tramite affidamento a terzi, in collaborazione con associazioni di volontariato.

Per tutta la durata del soggiorno potrà essere garantita la presenza di personale per l'assistenza e l'animazione del tempo libero. Nei gruppi che prevedono la partecipazione di persone con limitata autosufficienza è prevista, se compatibile con l'organizzazione del servizio e con le disponibilità del Comune, la presenza di operatori idonei al fine di garantire un adeguato sostegno.

Compatibilmente con la precedenza riservata ai residenti possono partecipare ai soggiorni anche cittadini di altri comuni prioritariamente dei Comuni di Santa Margherita ligure e Portofino e dell'Ambito Territoriale Sociale 14, con retta interamente a proprio carico; eventuali integrazioni dovranno essere garantite dal Comune di residenza.

La quota di partecipazione a carico dell'utenza comprende gli oneri afferenti al vitto e alloggio per l'intero periodo di soggiorno, all'assicurazione ed al costo del viaggio, unito ad eventuali gite, se previste. I richiedenti la stanza singola sosterranno, a loro carico e per intero, l'onere aggiunto previsto dall'albergatore.

La quota di partecipazione verrà annualmente definita dal Comune; possono essere eccezionalmente previste riduzioni in base al reddito con atto della Giunta in applicazione del regolamento per le tariffe.

## **ART. 27 - CENTRI ESTIVI PER MINORI**

L'Ente, nell'ambito delle attività di promozione dell'infanzia e dell'adolescenza, propone iniziative ricreative e di animazione nell'ottica di creare nelle comunità le migliori condizioni di vita per favorire una crescita armonica di tutti i minori.

Possono essere organizzate iniziative, durante la stagione estiva, volte ad offrire occasioni di socializzazione e di un sano utilizzo del tempo libero in un contesto educativo favorente lo sviluppo di potenzialità creative e cooperative.

Le proposte mirano ad offrire ai minorenni esperienze significative per la loro crescita, affiancandosi all'azione educativa-formativa delle famiglie che possono, per varie motivazioni (lavoro, esigenze familiari ecc.), richiedere un sostegno e/o una integrazione nella cura dei propri figli.

I centri estivi vengono organizzati tramite esternalizzazione del servizio con Cooperativa Sociale. Si rivolgono a bambini dai tre anni in poi e agli adolescenti e prevedono una organizzazione differenziata per età.

Per l'organizzazione dei centri l'Ente si avvale della cooperativa che ha in appalto i servizi educativi comunali.

Per la partecipazione ai centri estivi è dovuta una retta stabilita dall'amministrazione comunale che viene versata direttamente alla cooperativa affidataria del servizio.

Il Comune potrà prevedere, in presenza di particolari situazioni sociali ed economiche, previa presentazione di domanda e di relative certificazioni da parte degli interessati, una riduzione o esenzione della retta che verserà direttamente alla cooperativa a copertura della spesa prevista, o in alternativa potrà erogare un contributo alla famiglia che a sua volta provvederà direttamente al pagamento alla cooperativa. Per l'erogazione del contributo si applica il regolamento per le tariffe Tabella B.

## **CAPO III°: INTEGRAZIONE DEL REDDITO**

### **ART. 28 - REDDITO MINIMO**

Il reddito minimo è un parametro assunto quale riferimento per l'erogazione dell'assistenza economica.

Per REDDITO MINIMO si intende il livello minimo di soddisfazione di esigenze fondamentali di vita individuali e familiari, di carattere biofisico e sociale ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale nel pieno rispetto del principio di trasparenza.

Per il calcolo del Reddito Minimo si assumono come parametri di riferimento l'importo dell'assegno sociale, di € 616,67 mensili, per tredici mensilità, come annualmente rivalutato dall'INPS.

Ai fini dell'accesso al reddito minimo i soggetti richiedenti debbono essere privi di reddito, ovvero con un reddito che, **tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualsiasi titolo percepito** e da chiunque erogato, detratto delle spese di seguito indicate, non sia superiore al reddito minimo.

Documenti da allegare alla domanda oltre alla dichiarazione ISEE (indicatore utilizzato per valutare l'accesso ad altre misure economiche previste sulla base del valore di tale strumento) in corso di validità da parte di tutti i componenti il nucleo familiare:

- ultima busta paga o cedolino di pensione, qualsiasi emolumento a qualsiasi titolo percepito;
- ultima dichiarazione dei redditi o CUD;
- scheda anagrafico-professionale rilasciata dal Centro per l'Impiego;
- ultima ricevuta canone di locazione sostenuta;
- prospetto annuo spese di amministrazione (ordinarie) se non comprese nel canone affitto;
- eventuale certificazione di invalidità civile;
- ricevute di pagamento bollette utenze;
- eventuali saldi di conti correnti bancari-postali, assicurazioni sulla vita, partecipazioni in società ed imprese e tutto ciò che costituisce patrimonio mobiliare;
- documentazione comprovante spese indispensabili attinenti al vivere quotidiano;

La situazione reddituale è definita dalla somma dei redditi riferiti al nucleo familiare composto dal richiedente e dalle persone conviventi.

Il reddito da considerare è quello certificabile al momento della presentazione della domanda, tenendo conto modifiche sostanziali intervenute nella situazione (malattia, disoccupazione ecc...) da dichiarare, che andranno specificatamente valutate dal servizio sociale in sede di istruttoria.

Dalla somma dei redditi, come sopra definita si detraggono:

- le spese di affitto, condominio ed eventuale ICI documentate, fino ad un massimo di € 6.000,00 all'anno (quota massima detraibile per il calcolo ISE) o secondo rivalutazioni/disposizioni vigenti
- altre spese ritenute indispensabili e documentate, se non già detratte nella dichiarazione dei redditi (spese farmaceutiche, spese sanitarie e assistenziali, spese di trasporto sanitario, attrezzature per disabili, ecc.).

Il patrimonio mobiliare dei soggetti richiedenti non deve essere superiore a 6.000,00 euro per il singolo, incrementato di 100,00 euro mensili per ciascun familiare convivente, fino a 10.896,00 annui. I soggetti richiedenti devono essere privi di proprietà immobiliari, fatta eccezione per la casa di abitazione, condizione che dovrà essere dichiarata. Valutazioni particolari potranno essere fatte in presenza di proprietà di valore modico o non fruibili.

L'entità del contributo da erogare sarà pari alla differenza tra reddito minimo e reddito del richiedente detratto dalle spese come sopra indicato, incrementato di 100,00 euro mensili per ciascun familiare.

Tale somma potrà essere erogata in denaro, agevolazioni o gratuità tariffarie o tramite ticket alimentari e/o farmaceutici.

Compatibilmente con le risorse finanziarie, il reddito minimo è destinato prioritariamente alle persone anziane ed a coloro che hanno a carico figli minori o persone con disabilità.

Il contributo ha decorrenza dal mese in cui viene assunto il provvedimento amministrativo di concessione del beneficio.

Il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito economico stabilito nei precedenti punti.

Il contributo economico può essere erogato per il massimo di un anno e può essere rinnovato, previa verifica della sussistenza dei criteri sopra indicati tramite monitoraggio semestrale dell'andamento del progetto.

L'integrazione al reddito, se concessa a soggetti in età lavorativa non occupati ed abili al lavoro, è subordinata ad un progetto di inserimento lavorativo e all'adesione di un percorso sociale.

In caso di violazione di detto progetto il contributo potrà essere interrotto.

I parenti tenuti per legge agli alimenti ex art.433 cc potranno essere coinvolti nel progetto di sostegno economico sulla base dei criteri indicati nell'articolo stesso ed eventualmente della tabella C riferita alla compartecipazione alle rette per l'inserimento in R.P., allegata al presente regolamento, fatti salvi i casi di cui al successivo articolo 28- Estraneità affettiva.

#### **ART.29 ESTRANEITA' AFFETTIVA**

Il D.P.C.M. n. 159/2013 prevede che i cittadini che fanno richiesta di prestazioni sociali agevolate di natura socio – sanitaria o prestazioni agevolate a favore di minorenni, possano richiedere l'accertamento dell'estraneità affettiva ed economica delle persone che dovrebbero essere considerate per il calcolo del Modello ISEE.

La definizione di situazione di estraneità affettiva e la procedura di istanza di parte sono definite nelle LINEE DI INDIRIZZO PER IL RILASCIO DELLE DICHIARAZIONI DI ABBANDONO- ESTRANEITA' AFFETTIVA ED ECONOMICA AI SENSI DEL D.P.C.M. N. 159 DEL 5 DICEMBRE 2013 di cui all'allegato n. 2 del presente Regolamento, che ne costituiscono parte integrante.

#### **ART. 30 – CONTRIBUTO UNA TANTUM**

In presenza di particolari situazioni di rilevante disagio, oltre ai contributi a carattere continuativo possono essere erogati contributi personali straordinari che, anche in più erogazioni, non potranno comunque superare l'importo complessivo annuo di € 1.500,00. Il limite di cui all'articolo presente potrà essere elevato solo in comprovate situazioni di carattere eccezionale.

I contributi in oggetto potranno essere erogati in caso di insorgenza di spese improvvise ed inderogabili, non rateizzabili, per le quali la persona beneficiaria dimostri di non poter farvi fronte.

#### **ART. 31 – VOUCHER SOCIALI**

Il voucher sociale è un titolo cartolare spendibile per l'acquisto di beni e/o servizi, alimentari e/o farmaceutici presso negozi convenzionati; l'erogazione segue i criteri di cui all'art.27 e 28 del presente regolamento.

## **ART. 32 – ASSEGNO DI CURA**

Per “Assegno di cura familiare” si intende un intervento di provvidenza economica attuato in favore di persone non autosufficienti finalizzato a consentire il mantenimento nel proprio contesto di vita.

Dei bisogni di cura si fa carico la famiglia quale privilegiato luogo di assistenza della persona non autosufficiente.

Il concorso finanziario dell'Amministrazione comunale utilizza gli stessi criteri dell'inserimento residenziale facendo riferimento alla retta sociale applicata dalle strutture accreditate.

L'integrazione massima prevista a carico dell'Amministrazione Comunale è pari alla retta sopracitata detratti gli eventuali fondi regionali già percepiti e prevede la sottoscrizione da parte del care-giver di un piano individualizzato di assistenza, monitorato semestralmente.

## **ART. 33 – COMMISSIONE TECNICA PER L'INTEGRAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI.**

Ai fini della corretta gestione degli interventi economici è individuata la Commissione tecnica di valutazione. Alla Commissione tecnica di valutazione, costituita presso la sede del Servizio Sociale sono attribuite le seguenti competenze:

- esame e decisioni in merito alle richieste di contributo relative alle situazioni descritte negli articoli precedenti;
- decisioni, in via definitiva, relativamente alle controversie o ai reclami presentati dai cittadini in merito all'erogazione dei contributi;
- verifica dell'andamento delle situazioni di emergenza;
- supporto e orientamento per il servizio sociale territoriale in merito alle tematiche riconducibili all'area di intervento dei contributi economici.

La Commissione tecnica di valutazione si riunisce di norma a cadenza quindicinale e comunque non oltre la cadenza mensile.

La Commissione Tecnica per l'erogazione di contributi economici è così composta:

- Dirigente del Settore II o suo eventuale delegato;
- Assistente Sociale competente per area di riferimento o provvista di delega con criterio di rotazione ;
- Istruttore amministratore con funzioni di segretario senza diritto di voto;
- ogni altro soggetto/professionista individuato dal Dirigente di Settore o dal Responsabile del Servizio in relazione alla specifica situazione.

L'assistente sociale referente del caso è presente alla commissione laddove vengano esaminate situazioni a lei in carico, al fine di completare il quadro valutativo.

In mancanza del segretario amministrativo le funzioni di verbalizzazione vengono svolte da un membro effettivo della commissione.

La commissione assume validamente le sue decisioni con la presenza di almeno tre componenti e decide a maggioranza dei presenti. La commissione esprime un parere tecnico vincolante ai fini della concessione della prestazione o del contributo richiesto e della quantificazione degli stessi, indicato nell'apposito verbale sottoscritto dai componenti, depositato agli atti dell'ufficio. Con determinazione del Responsabile del Servizio Sociale, conformemente al parere della commissione, viene disposta l'erogazione dei contributi o delle prestazioni richieste, di cui si fornirà comunicazione scritta al cittadino. In caso di parere negativo da parte della commissione il Responsabile del Servizio Sociale adotta conformemente a tale parere il relativo provvedimento di diniego e

né da comunicazione scritta al richiedente. Il procedimento si dovrà concludere entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo.

La partecipazione alla commissione non comporta alcun compenso.

Tutti i partecipanti sono tenuti al segreto professionale e di ufficio.

La commissione si pronuncia su documenti contenenti l'istruttoria e redatti dall'assistente sociale responsabile del caso.

La Commissione delibera a maggioranza.

I voti contrari debbono essere congruamente motivati con specifico riferimento ai profili di competenza di colui che esprime la votazione e sono assunti a verbale.

L'azione del Comune è in ogni caso ispirata al principio della responsabilizzazione delle persone in situazione di bisogno.

### **ART. 34 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO**

L'ammissione all'erogazione del contributo e il relativo importo sono determinati dalla Commissione tecnica di valutazione in un'ottica di equità contributiva, tenuto conto delle disponibilità economiche all'uso destinate, nonché dei seguenti elementi di valutazione, già presenti nella proposta dell'assistente sociale competente:

- Soggettivo - familiare: numero componenti, età, provenienza, stato civile, scolarità, situazione occupazionale, condizioni psico – fisiche ed eventuali problematiche sanitarie, grado di autonomia sociale, situazione convivenza familiare, presenza di eventuali famigliari tenuti a garantire gli alimenti;

- Situazione abitativa: tipo di abitazione, titolo di godimento, procedure di sfratto, inidoneità (antigienicità, incuria da parte dei componenti del nucleo, sovraffollamento...), rischio di interruzione delle utenze (energia elettrica, acqua, gas);

- Situazione sociale di contesto e condizioni ambientali: assenza di rete primaria o secondaria di supporto; eventi critici legati alla presenza di familiari in carico ai servizi territoriali; situazioni di isolamento o difficoltà ad integrarsi sul territorio; assenza di risorse personali o del nucleo spendibili per l'acquisizione dell'autonomia lavorativa ed economica (es. età, patologie...); relazioni problematiche o conflittuali tra i componenti del nucleo; presenza di uno o più componenti con gravi fragilità personali (dipendenza da alcol o sostanze, grave disabilità...);

- Situazione economica: ISEE, reddito effettivamente disponibile, spese relative al reale mantenimento del nucleo, eventuali esposizioni economiche pregresse;

- Altro: ulteriori elementi conoscitivi raccolti dall'operatore utili per la valutazione globale della situazione.

Il reddito effettivamente disponibile del beneficiario comprende qualsiasi tipo di entrata (pensione, o rendita, inclusa la tredicesima mensilità, assegno di accompagnamento, ammortizzatori sociali, sussidi e contributi, assegni di maternità, assegni per il nucleo, etc..). Nelle spese reali sostenute per il mantenimento del nucleo sono considerate le spese indispensabili di tipo sanitario, socio-assistenziale, scolastico (abitazione, alimenti, mobilità, utenze, etc...).

## **ART. 35 - MONITORAGGIO E VERIFICHE**

Il Servizio Sociale ha il compito di dare attuazione all'esecuzione delle norme del presente regolamento e di attivare gli strumenti organizzativi necessari per consentire la tempestività ed efficacia degli interventi assistenziali.

Per tutta la durata dell'erogazione dei contributi e dei benefici economici previsti nel presente regolamento, il Responsabile del Servizio Sociale competente disporrà tramite i suoi uffici, con la collaborazione delle Assistenti Sociali, il monitoraggio e la verifica sulla regolare erogazione dei benefici ed in particolare sulla persistenza dei presupposti dei requisiti e delle condizioni che hanno legittimato l'adozione del provvedimento assistenziale, con l'obbligo di proporre eventuali atti di revoca o di modifica dei benefici a causa del mutare delle condizioni o dei presupposti medesimi.

## **ART. 36 - RICORSI**

Il cittadino richiedente può presentare ricorso contro il provvedimento adottato entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Il ricorso, corredato della documentazione eventualmente necessaria, dovrà essere indirizzato al Responsabile del Servizio Sociale e dovrà contenere le motivazioni della richiesta di riesame. La commissione tecnica di cui al presente regolamento decide in merito al ricorso entro i successivi 30 giorni, dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Avverso tale decisione l'interessato potrà presentare ricorso nelle forme e nei termini previsti dalla legge.

# **TITOLO IV°: ACCESSO AI SERVIZI**

## **CAPO I° PROCEDIMENTO**

## **ART. 37 - CARTA DEI SERVIZI**

La Carta dei servizi è lo strumento per informare gli interessati, tutelare i loro diritti, assicurare la trasparenza dei procedimenti amministrativi e promuovere la partecipazione degli stessi al miglioramento continuo del servizio.

In essa sono descritte le modalità e criteri di accesso alle prestazioni nonché le modalità di erogazione, le caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni,

La Carta dei servizi aggiornata periodicamente, viene discussa ed approvata in Consiglio Comunale.

## **ART. 38 - MODALITA' DI ACCESSO E PROCEDIMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, SERVIZI ED INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI**

L'accesso ai servizi, alle prestazioni ed agli interventi socio-assistenziali può avvenire:

- su richiesta diretta dell'interessato

- su richiesta di familiari o parenti e/o Amministratore di Sostegno /Tutore
- su segnalazione di altri servizi assistenziali e/o sanitari di primo e secondo livello
- su segnalazione di altre istituzioni, di soggetti privati, del vicinato, di associazioni di volontariato, su invio dell'Autorità Giudiziaria.
- su proposta diretta del servizio sociale

La richiesta di servizi viene formalizzata mediante compilazione di appositi moduli messi a disposizione dagli uffici comunali e scaricabili dal sito istituzionale [www.comunesml.it](http://www.comunesml.it).

L'avvenuta registrazione della domanda al protocollo del Comune, vale a titolo di avvio del procedimento di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 07/08/1990, n° 241.

Seguirà la valutazione sociale e la verifica delle risorse personali, famigliari e comunitarie, eventualmente attivabili.

Ogni intervento, servizio, contributo o vantaggio economico di natura socio-assistenziale di qualsiasi genere può essere erogato a seguito di accurata istruttoria amministrativa, valutazione sociale e predisposizione del progetto da parte dell'assistente sociale.

L'assistente sociale ha autonomia tecnico professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero delle persone, famiglie, gruppi e comunità in stato di bisogno, così come previsto dalla legge n° 84 del 1993 e confermato dalla vigente normativa nazionale.

L'assistente sociale provvede all'accertamento dello stato di bisogno e valutazione psico-sociale della situazione e redige una relazione informativo-programmatica con la relativa proposta di progetto di intervento. Tale relazione, ove necessaria per il procedimento amministrativo, deve tenere conto dei diritti della riservatezza dell'utente, pertanto può contenere solo informazioni necessarie alla prosecuzione dell'istruttoria, omettendo dati riservati.

La competenza all'emanazione del provvedimento di concessione del contributo o vantaggio economico appartiene al Dirigente o al Funzionario delegato e questi deve comunque acquisire gli esiti dell'istruttoria e la proposta d'intervento dell'assistente sociale, richiamando tali esiti nel provvedimento finale.

Il procedimento deve concludersi entro 60 giorni dalla presentazione della domanda all'ufficio protocollo del Comune, salvo diversa determinazione dipendente da norme di legge.

Qualora la domanda presentata sia incompleta, il termine decorre dal completamento della pratica.

Nel caso di provvedimenti riguardanti minori il progetto e la proposta dell'assistente sociale tengono conto della valutazione dell'équipe socio-psico-pedagogica

Sono eccezionalmente ammesse deroghe nell'erogazione dei servizi, nella compartecipazione agli stessi e nella concessione delle provvidenze economiche in presenza di particolari progetti individualizzati o peculiari situazioni debitamente documentate e motivate dal Servizio sociale, ove si accerti la necessità di intervenire al fine di garantire la concreta tutela delle persone in difficoltà.

## **ART. 39 - DETERMINAZIONE DELLE SOGLIE ISEE DI ACCESSO AI SERVIZI E DI PARTECIPAZIONE ALLA SPESA**

La Giunta Comunale provvede, nel rispetto della disciplina generale e sulla base di specifica istruttoria volta a valutare gli impatti economico-finanziari delle scelte assunte, ad emanare e ad aggiornare:

- con riferimento all'elenco delle agevolazioni economiche, i requisiti e le relative soglie ISEE di accesso, la documentazione necessaria del richiedente e, se previsto, dei parenti tenuti per legge, in coerenza con quanto disposto nel presente Regolamento;
- con riferimento ai servizi per i quali è prevista una quota di contribuzione a carico dei cittadini, le fasce ISEE, la definizione del relativo nucleo di riferimento e gli eventuali ulteriori indicatori sociali da utilizzare per calcolare l'ammontare della contribuzione;
- le soglie di riferimento per l'esenzione dal pagamento delle quote di contribuzione.

## **ART. 40 - SERVIZI GRATUITI**

Sono **servizi gratuiti** sia quelli rivolti alla generalità della popolazione e che rispondono a bisogni di informazione, promozione, prevenzione sociale, sia quelli rivolti a persone portatrici di disabilità ai sensi della Legge 104/92.

### **Servizi gratuiti per tutta la popolazione:**

- segretariato sociale, consulenza psico-pedagogica
- interventi di servizio sociale professionale
- interventi di carattere educativo e servizi socio-educativi territoriali

Possono essere organizzati dal Comune, compatibilmente con le proprie risorse organizzative o del volontariato locale, **servizi di trasporto occasionale per anziani e disabili** (accompagnamenti per accesso a presidi sanitari, ecc.)

### **Servizi gratuiti per le persone disabili con handicap certificato ai sensi della L.104/92 art. 3 e 12, prima del 65esimo anno di età:**

- prestazioni socio-assistenziali nelle scuole di ogni ordine e grado rivolte all'autonomia e per la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali (art. 8 legge 104/1992)
- servizio per inserimento lavorativo
- Servizi di trasporto da e per centri di riabilitazione o day-hospital anche per soggetti temporaneamente non autosufficienti a causa di patologia medica certificata, non dichiarati disabili
- frequenza a scuole di ogni ordine e grado e a corsi professionali e/o riabilitativi fino al raggiungimento del 18° anno di età

## **ART. 41 - RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO**

I rapporti con le organizzazioni di volontariato iscritte al RUNTS saranno disciplinati in base alle norme del Codice del Terzo Settore come integrate dalle linee guida del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al decreto 72/2021.

Le collaborazioni con le organizzazioni di volontariato non iscritte al RUNTS, saranno disciplinate dalle singole convenzioni o dai regolamenti specifici di riferimento.

## **CAPO II° DIRITTI DEI BENEFICIARI**

### **ART. 42 – RISERVATEZZA**

Il diritto di riservatezza delle persone è tutelato secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03 e GDPR- Regolamento 2016/679 al fine di assicurare la tutela alla riservatezza delle persone e dei nuclei familiari interessati.

In deroga a ogni altra disposizione regolamentare, le determinazioni dei competenti uffici, con cui si dispongono le contribuzioni, i servizi e le prestazioni di natura socio-assistenziale, disciplinate dal presente regolamento a favore di persone e nuclei familiari, non sono soggette a pubblicazione all'albo pretorio comunale o, se pubblicate, verranno omessi i dati personali identificativi dei soggetti beneficiari.

Detti dati saranno conservati agli atti d'ufficio.

### **ART. 43 - NORME FINALI**

Il presente regolamento si intende automaticamente integrato e modificato al fine di recepire normative e/o direttive europee statali o regionali emanate successivamente all'approvazione.

Si abrogano tutti gli atti, attualmente in vigore, che siano in contrasto con quanto qui disposto.

Le quote di contribuzione, il reddito minimo e i livelli reddituali verranno annualmente rivalutati in base agli indici ISTAT.

